



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 3347-A

Delega al Governo in materia di disabilità

N. 401 – 9 dicembre 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 3347-A

Delega al Governo in materia di disabilità

N. 401 – 9 dicembre 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 3 -
ARTICOLI 1-2.....	- 3 -
OGGETTO, FINALITÀ, PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA.....	- 3 -
ARTICOLI 3-5.....	- 6 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI.....	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	3347-A e abb.
Titolo:	Delega al Governo in materia di disabilità
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato	No
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatrici per la	Sportiello
Commissione di merito:	Noja
Gruppi:	M5S IV
Commissioni competenti:	XII (Affari sociali)

PREMESSA

Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, reca la delega al Governo in materia di disabilità.

Il disegno di legge è collegato alla manovra di finanza pubblica.

È oggetto della presente Nota il testo risultante dalle modifiche introdotte in sede referente dalla Commissione XII (Affari sociali)¹.

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica mentre gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1-2

Oggetto, finalità, principi e criteri direttivi della delega

Le norme individuano, all'articolo 1, l'oggetto e le finalità della delega legislativa conferita al Governo, concernente la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità al fine di garantire alla persona con disabilità di ottenere il riconoscimento della

¹ Si veda il resoconto del 2 dicembre 2021.

propria condizione, che consenta l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi, delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari e di ogni altra agevolazione.

Vengono anche fissati taluni aspetti procedurali dell'esercizio della delega, fra i quali si evidenzia la previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, con la ulteriore specificazione del "doppio parere" qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri espressi. Viene inoltre prevista secondo la consueta procedura la possibilità di decreti legislativi integrativi e correttivi.

La norma dispone altresì (articolo 1, comma 5) che i decreti legislativi "intervengono, progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

L'articolo 2 indica quindi i principi e i criteri direttivi cui il Governo, nell'esercizio della delega, oltre al coordinamento delle disposizioni legislative vigenti deve attenersi (articolo 2). I principi e criteri direttivi insistono sulle seguenti aree:

- a) Riassetto e semplificazione della normativa di settore e definizione della condizione di disabilità, introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità e una successiva valutazione multidimensionale attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta.
- b) Accertamento della disabilità e revisione dei processi valutativi di base.

Tra i principi e criteri direttivi si segnalano:

- ridefinizione del processo valutativo e semplificazione degli aspetti procedurali e organizzativi attraverso la razionalizzazione e unificazione in un'unica procedura delle varie forme di disabilità previste dalla normativa vigente (numero 2));
 - progressivo aggiornamento delle definizioni dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità di cui al decreto ministeriale vigente² (numero 3));
 - affidamento ad un unico soggetto pubblico dell'esclusiva competenza medico-legale sulle procedure valutative (numero 4));
 - previsione di un efficace sistema di controlli garantendo l'interoperabilità tra banche dati esistenti (numero 6)).
- c) Valutazione multidimensionale della disabilità e realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Tra i principi e criteri direttivi si segnalano:

- l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale (numeri 2) e 3));

² Decreto del ministro della Sanità del 5 febbraio 1992

- l'elaborazione di un progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, il quale individui i sostegni e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscano l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, tra cui la possibilità di scegliere il proprio luogo di residenza e un'adeguata soluzione abitativa, anche promuovendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali; nel progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato deve essere indicato l'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche pubbliche e private attivabili anche in seno alla comunità territoriale (lettera c) numeri 4), 5) e 9)).
- d) Istituzione, nell'ambito degli interventi previsti nel PNRR, di piattaforme informatiche, interoperabili con quelle esistenti, che consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefici economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità.
- e) Riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità.
- f) Istituzione del Garante nazionale delle disabilità, quale organo di natura indipendente e collegiale competente per la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità con le funzioni di raccogliere segnalazioni, svolgere verifiche e formulare raccomandazioni e pareri. Il Garante inoltre trasmette annualmente alle Camere una relazione sull'attività svolta.
- g) Potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ridefinizione delle competenze e potenziamento della struttura organizzativa al fine di garantire lo svolgimento delle nuove funzioni e di promuovere le iniziative necessarie al supporto dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità.
- h) Coordinamento delle disposizioni introdotte dai decreti legislativi con quelle ancora vigenti, facendo salve le prestazioni, i servizi, le agevolazioni e i trasferimenti monetari già erogati ai sensi della normativa vigente in materia di invalidità civile e della legge n. 104/1992, anche con riferimento alla nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti, approvata con il decreto del Ministero della sanità del 5 febbraio 1992, assicurando in ogni caso ai singoli percettori le condizioni di maggior favore e i diritti già acquisiti.
Definizione, anche avvalendosi del supporto della Commissione tecnica per i fabbisogni standard³, delle procedure volte alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con riguardo alle prestazioni in favore delle persone con disabilità.

³ Di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

La relazione tecnica per quanto riguarda l'art. 2, lett. c) - Valutazione multidimensionale della disabilità e realizzazione del progetto di vita individuale – evidenzia che le unità di valutazione multidimensionale sono una realtà già prevista in molte regioni ai sensi dell'art. 14 della legge 328 del 2000. La norma citata, precisa la RT, prevede che le risorse sono in parte a carico del Servizio sanitario nazionale e in parte della spesa sociale degli enti locali.

La RT rammenta che i maggiori oneri che potrebbero derivare in termini di incremento del personale per la creazione di tali unità di valutazione multidimensionale laddove non siano già costituite, potranno essere valutati esclusivamente in fase di esercizio della delega, nella quale occorrerà indicare la diffusione territoriale minima di tali UVM e l'effettiva composizione. La RT evidenzia che nell'esercizio della delega occorre tenere conto anche delle risorse aggiuntive attualmente stanziare o in fase di stanziamento relative all'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali in tema di assistenti sociali, destinate ai comuni. Con riferimento all'aggiornamento delle tabelle di cui all'art. 2, lett. b), n.4, la RT evidenzia che tale aggiornamento è finalizzato a superare l'omessa disamina di numerose condizioni patologiche e l'impiego di fasce valutative minimo-massimo di ampiezza eccessiva.

La RT precisa che disporre di tabelle aggiornate sotto il profilo nosografico e strutturate su una puntuale stratificazione in classi funzionali consente infatti di ridurre il ricorso a valutazioni analogiche, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, garantendo maggiore oggettività e precisione nell'accertamento dello stato di invalidità. L'applicazione di questi criteri può determinare un effetto deflattivo sul contenzioso e una maggiore accuratezza nel determinare le agevolazioni economiche attualmente corrisposte.

Per quanto riguarda la natura giuridica del Garante nazionale della disabilità di cui alla lettera f), la RT, parametrando questa Autorità di nuova istituzione sul modello del Garante per l'infanzia e l'adolescenza (legge 12 luglio 2011, n. 112), stima una spesa di 1 mln di euro annui che trova copertura nel Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'art. 1, co. 330, della legge n. 160/2019.

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle osservazioni formulate al successivo articolo 3 (disposizioni finanziarie).

ARTICOLI 3-5

Disposizioni finanziarie e finali

La norma dispone che ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del disegno di legge in esame si provvede utilizzando le seguenti risorse (articolo 3, comma 1):

- a) risorse del fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160/2019.

Si evidenzia che il disegno di legge di bilancio 2022, attualmente all'esame del Senato (AS 2248) all'articolo 48 ha ridenominato il Fondo in "Fondo per le politiche delle persone con disabilità", trasferendolo presso il MEF ed incrementandolo di 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

- b) risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
- c) mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

Si prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dal provvedimento in esame devono essere corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Inoltre, il comma 2 dispone che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

La norma reca una clausola di invarianza finanziaria ai cui sensi, salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, la norma prevede che le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

Sono infine previste la consueta clausola di salvaguardia delle autonomie speciali (art. 4) e l'entrata in vigore (art. 5).

La relazione tecnica con riferimento all'articolo 3, evidenzia che le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160/2019, ammontano a 298,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

La RT rammenta in proposito che l'AS n. 2285 recante "Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca" prevede, al comma 5 dell'articolo 3, la riduzione del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza per 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

La RT evidenzia che la nuova definizione della condizione di disabilità andrà a sostituire quella di "handicap" attualmente prevista dalla legge n. 104 del 1992. La nuova definizione non comporta una differente individuazione della platea, né in senso restrittivo, né in senso estensivo. L'innovazione attesa riguarda infatti la metodologia del riconoscimento, che attraverso l'impiego di ICF darà luogo ad un processo valutativo di base più accurato, in grado di rilevare la presenza di durature menomazioni e la necessità di sostegno. Non

vi è quindi impatto sulla fruizione dei permessi lavorativi, congedi parentali, iva agevolata e altri tipi di agevolazioni.

Inoltre, la RT afferma che ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legislativi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente.

A titolo esemplificativo, la RT segnala le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (Art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.296) pari a 668 milioni di euro che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112 (cd "Dopo di noi"), con una dotazione attuale di 76 milioni di euro, finalizzato al finanziamento dei progetti di vita personalizzati, il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), destinato alle Regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali, come previsto dalla legge 328/2000, con una dotazione finanziaria annua di 300 milioni.

La RT precisa infine che le poredette risorse si integrano con quelle già stanziare per le Missioni 5 e 6 del PNRR in tema di interventi in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia in via preliminare che l'introduzione della nuova normativa determina oneri che, in base all'art. 3, comma 1, dovranno essere contenuti nei limiti delle risorse del fondo per la disabilità e la non autosufficienza e nell'ambito delle risorse disponibili del PNRR nonché nell'ambito delle risorse complessivamente derivanti da una razionalizzazione e riprogrammazione di quelle già previste a legislazione vigente. Il comma 2 dell'art. 3, richiamando l'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196/2009) dispone inoltre che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante l'utilizzo delle predette risorse, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Pertanto l'art. 3, per un verso, sembra definire un limite di spesa per l'attuazione della delega - non individuato in termini numerici, ma commisurato a risorse già stanziare e a quelle attualmente previste per il settore interessato, che sarebbero riprogrammate per effetto dell'esercizio della delega medesima - e, per altro verso, mediante rinvio alla procedura di cui all'art. 17, comma 2, della citata legge di contabilità, appare prefigurare anche l'utilizzo di risorse aggiuntive, da individuare prima dell'entrata in vigore dei decreti attuativi delle deleghe

in esame.

Premessa l'opportunità di un chiarimento in ordine a tale ricostruzione, si osserva che la legge delega in esame non quantifica (né in via legislativa nella norma finanziaria, né nella relazione tecnica) gli oneri derivanti dagli interventi da attuare nell'esercizio delle deleghe conferite né dà conto dell'ammontare complessivo delle risorse disponibili a fini di copertura. Non viene pertanto definito il quadro complessivo di compatibilità finanziaria per la definizione degli interventi (infatti le coperture possono derivare anche dalla razionalizzazione e riprogrammazione di taluni interventi, il che non rende possibile conoscere in via deduttiva, *ex ante*, il loro importo).

Pur tenuto conto della complessità dell'intervento delegato e del richiamo alla procedura prevista dall'art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica - che comporta il rinvio della definizione puntuale degli oneri e della relativa verifica parlamentare delle quantificazioni alla fase di esame degli schemi di decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega - si evidenzia l'opportunità di acquisire, per quanto possibile, già in sede di esame parlamentare della legge delega, indicazioni sulle grandezze finanziarie complessivamente coinvolte nell'esercizio della delega.

In particolare, andrebbero indicate le risorse che, almeno in via di prima approssimazione, si ritiene di recuperare dalla razionalizzazione e riprogrammazione degli interventi attualmente in essere nel settore della disabilità e i previsti utilizzi per le varie misure che la legge delega in esame prefigura; ciò pur considerando che una stima puntuale dell'impatto delle nuove previsioni potrà essere effettuata soltanto sulla base degli specifici contenuti della normativa delegata.

Sempre in merito al rapporto fra le risorse destinate alle misure già in essere e quelle che - in ragione degli interventi di riforma - si renderanno disponibili per gli interventi da realizzare, sarebbe utile acquisire - ove possibile, in considerazione degli elementi eventualmente già disponibili in questa fase - indicazioni circa la probabile tempistica dell'introduzione dei nuovi benefici e del superamento di quelli attuali.

Infine, con specifico riguardo all'utilizzo delle risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento, essendo già intervenuto, con DM del 6 agosto scorso, il riparto tra le amministrazioni interessate delle somme destinate al

finanziamento degli interventi del PNRR (con distinta evidenziazione delle somme destinate a nuovi interventi e agli interventi in essere), sarebbe opportuno acquisire più puntuali indicazioni riguardo alle componenti (e alle relative voci di spesa) utilizzabili – nel quadro del riparto definito con il predetto decreto ministeriale - per le specifiche finalità del provvedimento in esame.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell'articolo 3 provvede ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge con le seguenti modalità:

- con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, di cui all'articolo 1, comma 330, della legge n. 160 del 2019;
- con le risorse disponibili nel PNRR per l'attuazione degli interventi rientranti nell'ambito del presente provvedimento;
- mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità.

In merito alla prima modalità di copertura, si evidenzia che il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza (capitolo 3891 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), come risulta dalla legge di assestamento per il 2021, reca uno stanziamento di 200 milioni di euro per il 2021 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Ciò posto si rammenta che l'articolo 48 del disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448), al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilità finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità di competenza dell'autorità politica delegata in materia di disabilità, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 il citato Fondo è denominato "Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità" ed è trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 3088)⁴. Tutto ciò al fine di conferire, come chiarito dalla

⁴ Tale Fondo reca uno stanziamento di 300 milioni di euro per il 2022, 350 milioni di euro annui per il 2023 e per il 2024. Tali risorse derivano da quelle disponibili sul Fondo per la disabilità e la non autosufficienza pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 e dall'incremento disposto dall'articolo 48 del disegno di legge di bilancio per il 2022 nella misura di 50 milioni di euro annui dal 2023 al 2026.

relazione tecnica allegata al citato disegno di legge, maggiore ordine sistematico alle risorse destinate alle politiche in favore di persone con disabilità e a consentire una migliore allocazione delle risorse a copertura del processo di riforma in materia di disabilità e di evitare una sovrapposizione terminologica con il Fondo nazionale per la non autosufficienza (capitolo 3538 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), il quale è invece finalizzato a garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti⁵.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, si segnala che la relazione tecnica si limita a precisare che le risorse previste dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 "si integrano con quelle già stanziare per le Missioni 5 e 6 del PNRR in tema di interventi in favore delle persone con disabilità e non autosufficienti".

Infine, in merito alla terza modalità di copertura, la relazione tecnica non fornisce particolari indicazioni, ma evidenzia in termini generali il fatto che, trattandosi di una delega finalizzata al precipuo scopo di elaborare un riassetto, semplificazione e razionalizzazione della disciplina in materia di disabilità, ulteriori risorse per l'attuazione dei decreti legislativi sono reperite attraverso una migliore allocazione di quelle già previste a legislazione vigente, segnalando a titolo esemplificativo le risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza (articolo 1, comma 1264, della legge n. 296 del 2006), che già finanziano interventi in materia di vita indipendente e supporto alla domiciliarità, il Fondo di cui alla legge n. 112 del 2016 e il Fondo nazionale per le politiche sociali (FNPS), destinato alle regioni per lo sviluppo della rete integrata di interventi e servizi sociali (legge n. 328 del 2000). Al riguardo andrebbe comunque assicurato che la razionalizzazione e riprogrammazione delle risorse avvenga in un quadro più complessivo in stretto coordinamento con altre iniziative legislative, già programmate dal Governo, che riguardano settori contigui a quello della disabilità, come quello relativo alla non autosufficienza, per il quale la Nota di aggiornamento al DEF prevede la prossima

⁵ In proposito si ricorda che, in base disegno di legge di bilancio per il 2022, su tale Fondo risultano stanziati circa 807 milioni di euro per il 2022, 865 milioni di euro per il 2023 e 913 milioni di euro per il 2024.

presentazione di un disegno di legge collegato, recante "Sistema degli interventi a favore degli anziani non autosufficienti".

Il successivo comma 2 dispone che i decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura e che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Infine, il comma 3 dell'articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria per cui, salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per gli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono con le ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione alle medesime amministrazioni.

Al riguardo si osserva che la previsione di una generale clausola di neutralità finanziaria concernente l'intero provvedimento non appare coerente con la previsione di una clausola di copertura finanziaria, anch'essa riguardante l'intero provvedimento, che fa invece riferimento a risorse appositamente previste per la copertura dei nuovi o maggiori oneri. In proposito, si dovrebbe, quindi, valutare l'opportunità di circoscrivere la clausola di neutralità finanziaria ai soli adempimenti previsti dai decreti legislativi attuativi, cui sarebbero tenute le amministrazioni competenti, che vi dovrebbero provvedere con le ordinarie risorse amministrative, finanziarie e strumentali in dotazione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Su tale aspetto appare necessario acquisire l'avviso del Governo.